

Oggetto: Dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione di gasdotti regionali e della rete di distribuzione di gas naturale - Iter provvisorio.

Su iniziativa dell'Assessore all'Ambiente

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il D.Lvo 23 maggio 2000, n. 164 ed in particolare l'art 9, che pone in capo alle Regioni gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi alla realizzazione di reti di trasporto di gas non comprese nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9; e gli artt. 30 e 31, che disciplinano il procedimento ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere, secondo quanto espresso dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 2359 del 1865 e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4 e 17;

Vista la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo", ed in particolare l'art. 121 comma 2 lettera b), che assegna alle province l'iter amministrativo per i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di urgenza delle opere pubbliche di competenza di qualsiasi soggetto o ente non territoriale da eseguirsi comunque nei propri territori;

Richiamate la legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché la legge regionale 27 ottobre 1993, n. 57 e successive modifiche, che disciplinano il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti;

Considerata la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 9 del richiamato decreto legislativo n. 164/2000, in ottemperanza della circolare ministeriale 19 gennaio 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dato atto che la competenza in ordine al procedimento amministrativo connesso alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei gasdotti non riconducibili alla rete nazionale e della rete di distribuzione del gas, rientra pienamente nelle competenze regionali ed in particolare della direzione regionale Ambiente e Protezione Civile – area energia;

Vista la legge n. 290 del 27 ottobre 2003 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia

elettrica e di espropriazione per pubblica utilità”, ed in particolare l’articolo 1 sexies che rinvia al 30 giugno p.v. l’applicazione delle norme di espropriazione per le reti energetiche;

Considerato inoltre, che da informazioni assunte presso il Ministero delle Attività produttive, il termine del 30 giugno, previsto dalla legge 290/93, sembra sia destinato a protrarsi al 31 dicembre del 2004, in quanto non è stato ad oggi raggiunto l’accordo con le Regioni sullo schema di decreto legislativo di attuazione art. 1, comma 3, della legge n. 290/2003;

Preso atto della elaborazione condotta dall’area Energia che, sulla base della procedura in atto presso il Ministero delle Attività Produttive al tempo del passaggio di competenza, ha esplicitato nell’allegato A): le amministrazioni interessate al procedimento in funzione delle loro specifiche competenze; l’iter amministrativo che si incardina nella dichiarazione della pubblica utilità da parte della direzione ambiente e protezione civile; nelle operazioni che portano all’esproprio o meglio nell’ imposizione del piano di servitù da parte dell’amministrazione provinciale;

Ritenuto necessario assumere - in attesa dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità relativamente alle infrastrutture lineari energetiche, già previsto dall’art. 32 dello stesso D.Lvo 164/2000 - un iter amministrativo che consenta alla Regione di trattare le domande che vengono presentate dalle imprese proprietarie dei metanodotti regionali e delle reti di distribuzione;

Considerato che le amministrazioni provinciali - cui spetta l’espletamento di quanto correlato al procedimento di occupazione di urgenza, ai sensi dell’art 121, c. 2, lettera b) della legge n. 14 del 6 agosto 1999 ed imposizione della servitù - sono state informate sulla procedura transitoria riportata nell’allegato A, in modo da poter proseguire rapidamente le operazioni di propria competenza tendenti all’imposizione del piano di servitù;

Considerato che il presente atto non rientra nella procedura di concertazione con le parti sociali;

all’unanimità

#### DELIBERA

di approvare, in base a quanto espresso in narrativa, l’allegato A) che definisce l’iter amministrativo provvisorio per giungere alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, necessario per la realizzazione dei gasdotti e della rete di distribuzione regionali richiesta dalle imprese del settore;

di applicare l’iter definito nell’allegato A) alle domande che pervengono o sono pervenute prima dell’entrata in vigore di quanto previsto dalla legge 290 art 1 sexies comma 7, e sue successive modifiche, in merito all’applicazione di quanto previsto dal DPR n. 327/2001 in materia di reti energetiche;

di pubblicare il presente atto nel bollettino ufficiale della Regione e nel sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

**Dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione dei gasdotti regionali e della rete di distribuzione di gas naturale - Iter provvisorio nelle more dell'entrata in vigore del Testo Unico DPR n. 327/2001, in materia di energia e di reti energetiche.**

Con legge regionale n. 14 del 1999, la Regione Lazio ha affidato alle amministrazioni provinciali l'attività amministrativa in materia di esproprio per le opere richieste da enti non territoriali. In tale ambito rientrano le imprese che costruiscono gasdotti di distribuzione di rilevanza regionale.

Il D.Lvo 164/2000 "attuazione della direttiva n.98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999 n. 144", prevede che sia l'Autorità regionale a dichiarare la pubblica utilità, nonché la urgenza ed indifferibilità, a seguito dell'approvazione del relativo progetto.

Dalle due normative risulta che la dichiarazione di pubblica utilità resta allo stato dei fatti di competenza regionale, mentre la competenza provinciale si riferisce alle fasi successive che vanno dalla occupazione all'esproprio o all'imposizione del piano di servitù.

Tenendo conto di quanto sopra e della necessità di comunicare ai proprietari dei terreni interessati dall'intervento ed alle amministrazioni comunali, di procedere tramite conferenza di servizi prevista dall'art 32 del decreto legislativo che rinvia ad un successivo decreto ministeriale la riunificazione dei procedimenti amministrativi per la costruzione dei metanodotti, e del rinvio operato dalla legge 290/93 per quanto riguarda l'applicazione del testo unico per l'esproprio alla materia energetica, si individua il seguente iter per giungere alla dichiarazione di pubblica utilità.

La domanda - redatta in bollo se l'interessato è soggetto di diritto privato - è:

presentata in originale alla Regione Lazio, Direzione Ambiente e Protezione Civile - via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, 00147 Roma;

inviata contestualmente agli enti locali ed alle amministrazioni provinciali territorialmente interessati.

La stessa è corredata da:

una relazione riassuntiva degli scopi da conseguire e della descrizione del progetto; delle caratteristiche del gasdotto o della rete di distribuzione; della descrizione del tracciato e le aree di terreno impegnate, fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia; della provincia e dei comuni attraversati; delle aree di lavoro, modalità per l'esecuzione dei lavori, programma temporale, spesa presunta; delle leggi, normative e standards seguiti; dei punti critici in relazione alla sicurezza dell'intervento ed alla interferenza col territorio;

progetto di massima delle opere, a scala 1: 10.000 e con planimetria della rete esistente e del nuovo tracciato;

piano particellare in scala 1/2000 con i dati catastali e gli indirizzi dei proprietari interessati dalle singole opere connesse al progetto da realizzare;

dichiarazione firmata dal legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti previsti all'art. 31 del decreto legislativo n. 164/2000.

La competente struttura della direzione regionale ambiente e protezione civile - area Energia - :  
cura la pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito della domanda per la dichiarazione della pubblica utilità sul B.U.R. e sul sito internet regionale;

concorda con ogni ente locale l'inizio del periodo di affissione all'albo pretorio della stessa, pari a 15 giorni consecutivi;

informa con lettera raccomandata i proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione del metanodotto e opere connesse o della rete di trasmissione, in merito all'avvenuto deposito presso la Regione della domanda per la dichiarazione di pubblica utilità da parte dell'impresa richiedente, al periodo per la visione del progetto presso l'albo pretorio ed il termine per la presentazione delle eventuali osservazioni (pari a 30 giorni consecutivi dall'inizio dell'affissione) da inviare per raccomandata alla Regione Lazio, Direzione regionale ambiente e protezione civile - Area Energia - via R.R. Garibaldi n. 7 00147 Roma o da portare direttamente in plico chiuso all'ufficio della corrispondenza regionale;

comunica la data per la conferenza di servizi all'impresa richiedente ed alle amministrazioni pubbliche coinvolte dal tracciato;

richiede la predisposizione dell'atto o degli atti con i quali ogni ente, e per quanto di competenza, esprime la conformità ai fini urbanistici ed edilizi, da presentare in sede di conferenza di servizi da parte dei propri rappresentanti, appositamente delegati.

A cura dell'impresa richiedente viene fatto pubblicare su quotidiani - a livello nazionale, regionale o provinciale maggiormente diffusi nelle aree interessate dall'intervento - l'avviso di avvenuto deposito della domanda per la dichiarazione di pubblica utilità e di affissione all'albo pretorio dei relativi comuni. Un secondo avviso, con analoghe modalità, viene fatto pubblicare alla fine del periodo di affissione indicando la data finale per l'invio delle osservazioni alla struttura regionale.

Qualora il numero dei destinatari della comunicazione con raccomandata superi le cinquanta unità, l'avviso dell'avvenuto deposito per la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è sostituito con pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dei Comuni interessati dall'infrastruttura energetica, sul sito informatico della Regione, oltre che su quotidiano a diffusione nazionale, regionale o provinciale maggiormente diffuso nelle aree interessate dall'intervento a cura dell'impresa richiedente.

Copia delle eventuali avvenute pubblicazioni vengono acquisite durante i lavori della conferenza.

Il provvedimento emanato a conclusione della conferenza di servizi:

comprende la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza dell'opera, oltre che la valutazione ambientale, ove prevista;

sostituisce ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta, necessari alla realizzazione ed all'esercizio della infrastruttura energetica;

determina l'inizio per il procedimento di esproprio a cura dell'amministrazione provinciale;

fissa il termine entro cui completare l'intervento;

costituisce atto per la variazione dello strumento urbanistico.

Le varianti derivanti da prescrizioni della conferenza di servizi, e le varianti in corso d'opera che non comportano variazioni di tracciato al di fuori della fascia di rispetto sono di competenza dell'amministrazione espropriante.

Rientra nelle competenze del responsabile di procedimento inviare copia conforme del provvedimento di cui sopra ad ogni amministrazione chiamata a partecipare alla conferenza ed al richiedente.

In particolare alla provincia impegnata alle successive operazioni fino all'imposizione del piano di servitù e di eventuale esproprio, la copia è inviata completa degli allegati costituenti il fascicolo stesso fatta eccezione per la documentazione di cui già in possesso.